



**ORDINANZA N. 31
IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE**

- Visto il Decreto 11129/MN del 2.07.2003, notificato il 4.07.2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto a nomina il Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto il DSP. NDEM1/1289 del 17.07.2003 con cui il Ministero vigilante ha precisato che il Commissario esercita i poteri attribuiti al Presidente dall'art. 8 della legge 84/94;
- Visto il comma 7 dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificato con l'art. 2 della legge 30 giugno 2000 n. 186;
- Visto il comma 2 dell'art. 3 del D.M. 132 del 6 febbraio 2001;
- Visto il comma 4° dell'art. 13 della legge 02.07.2003 n.172 che integrando il comma 7° dell'art. 18 della legge 84/94 ha previsto la possibilità che, su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'Autorità concedente possa autorizzare l'affidamento, ad altre imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo;
- Vista l'Ordinanza n. 40 del 15.12.2001;
- Visto l'art. 10 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali da svolgersi nel porto di Livorno emanato con l'Ordinanza sopra citata;
- Preso atto che l'attuale situazione istituzionale non consente di acquisire il parere della Commissione Consultiva locale, prevista dall'art. 15 della L. 84/94, scaduta il 22 settembre c.a., non avendo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggi, emanato il decreto di nomina dei membri della stessa;
- Preso atto egualmente che la attuale situazione istituzionale non consente la deliberazione da parte del Comitato Portuale, previsto dall'art. 9 della legge 84/94, scaduto il 21 di agosto c.a., in quanto non costituito;
- Visto l'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 84/94 che conferisce poteri di regolamentazione e di Ordinanza in materia di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'art. 16 comma 1, come modificato con legge 186/2000, e delle altre attività commerciali ed industriali del porto;
- Assunti i poteri dell'art. 8, comma 3, lettera n-bis) della legge 28 gennaio 1994 n. 84, che conferisce al Presidente le competenze che non siano attribuite dalla legge stessa ad altri organi dell'Autorità Portuale nei limiti di quanto previsto alla lettera i) del medesimo comma;
- Ritenuto di dover procedere ai compiti di cui sopra al fine di ottemperare agli adempimenti di legge in scadenza;
- Sotto riserva di sanzione da parte del Comitato Portuale, sentita la Commissione Consultiva;

ORDINA
Articolo unico

Il termine di cui all'art. 10 del Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Livorno entro il quale determinare il numero massimo di autorizzazioni, è rinviato – limitatamente a quelle da rilasciarsi per l'anno 2004 – alla data del 31.12.2003;

Livorno, li 31 ottobre 2003

IL COMMISSARIO
(Bruno LENZI)